

Regolamento per la fase costituente dei Coordinamenti Regionali di API GIOVANI

Preambolo

1. API Giovani è un movimento politico interno al partito di Alleanza per l'Italia, formato da ragazzi fino ai 29 anni, che condividono gli obiettivi, i valori, gli ideali ed il progetto politico e sociale trasfuso nel "Manifesto per il cambiamento e il buon governo" e nel Manifesto "Alleanza per il futuro";
2. in tale veste API Giovani intende collaborare al pieno sviluppo e radicamento del Partito su tutto il territorio nazionale, mediante la costituzione di propaggini locali (a livello regionale e provinciale), che si affianchino al Coordinamento nazionale nella promozione e nello sviluppo della componente aggregativa giovanile e delle idee e progetti politici di API;
3. a tal fine, API Giovani si prefigge di istituire, in ogni Regione, un Coordinamento giovanile regionale (composto da un coordinatore regionale, da un responsabile dell'organizzazione, da un portavoce regionale e da un coordinatore per ogni singola provincia) con il compito di promuovere le politiche del Partito, di ampliare il più possibile la rete di giovani già attiva, di impegnarsi per API anche nelle Università, di coordinare la costituzione di gruppi giovanili in tutto il territorio regionale e provinciale, di organizzare attività di confronto e di approfondimento politico, di lavorare d'intesa con i vertici e dirigenti locali di API;

Sulle Assemblee Costituenti Regionali - sui Comitati Promotori - sui Coordinamenti Regionali di API Giovani

4. Per garantire la costituzione dei Coordinamenti Regionali di API Giovani, in ogni Regione viene individuato un Comitato Promotore Regionale, il quale potrà essere di formazione spontanea (per aggregazione naturale), ovvero di nomina ad opera del Direttivo Nazionale di API Giovani, nel caso in cui non si fosse verificata la prima ipotesi a carattere spontaneo;
5. hanno diritto di partecipare alla fase costituente dei rispettivi Comitati Promotori Regionali di API Giovani, tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 15 e i 29 anni, con residenza anagrafica nel territorio regionale di appartenenza, che abbiano aderito formalmente ad API e che condividano e rispettino i valori, le regole, i documenti e gli obiettivi del Partito;
6. i singoli Comitati Promotori Regionali di API Giovani hanno carattere provvisorio ed hanno il compito di convocare le prime Assemblee Costituenti Regionali di API Giovani entro e non oltre il 31/ottobre/2011, preoccupandosi di garantire una adeguata rappresentanza territoriale e di genere, sulla base delle specifiche realtà regionali;
7. a tal fine, i singoli Comitati Promotori Regionali di API Giovani hanno l'onere di

contattare, preventivamente, i rispettivi Coordinatori Regionali e Provinciali di Alleanza per l'Italia, preoccupandosi di pubblicizzare (con l'ausilio, le strutture ed i mezzi del Partito) data, ora e luogo dell'Assemblea Regionale Costituente di API Giovani, per garantire un'equa partecipazione di ragazzi provenienti da tutto il territorio regionale;

8. la Assemblee Costituenti Regionali di API Giovani non hanno natura congressuale, sono pubbliche e libere, aperte a tutti i ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 29 anni, con residenza anagrafica e/o domicilio nel territorio regionale, che abbiano aderito ad API ed abbiano dichiarato di condividere e rispettare i valori, le regole, i documenti e gli obiettivi del Partito;
9. le Assemblee devono essere improntate a principi di trasparenza, condivisione e rappresentanza, in modo da garantire un'effettiva partecipazione dell'intera compagine regionale e favorire la crescita ed il confronto delle singole realtà locali. A tal fine, è previsto un quorum costitutivo di almeno 50 giovani, equamente rappresentativi dei vari territori provinciali;
10. nelle prime Assemblee Costituenti Regionali di API Giovani vengono istituiti i Coordinamenti Regionali di API e vengono individuati, per ogni Regione: un coordinatore regionale, un responsabile organizzativo regionale ed un portavoce regionale, nonché (ove possibile) un coordinatore per ogni singola provincia;
11. una volta individuati il coordinatore regionale, il responsabile organizzativo regionale, il portavoce regionale ed (eventualmente) i singoli coordinatori provinciali di API Giovani, una copia del verbale dell'Assemblea Costituente Regionale deve essere inviata al Coordinatore Nazionale di Api Giovani e, per conoscenza, al Responsabile Organizzativo Nazionale di Api Giovani (i quali provvedono a darne tempestiva comunicazione al Direttivo Nazionale di Api Giovani); altra copia deve essere inviata al singolo Coordinamento Regionale di appartenenza di API, per le conseguenti ratifiche. Solo all'esito di detti incumbenti il singolo Coordinamento Regionale di API Giovani potrà ritenersi pienamente legittimato;
12. qualora alla data del 31 Ottobre 2011 uno o più Comitati Promotori Regionali di Api Giovani non avessero ancora provveduto alla convocazione dell'Assemblea Costituente ed alla nomina del Coordinamento Regionale, il Direttivo Nazionale di Api Giovani provvederà ad individuare, nelle Regioni mancanti, un Coordinamento Regionale Provvisorio, che favorisca, la nascita di un movimento giovanile nel singolo territorio regionale ed, in attuazione del presente regolamento, garantisca la convocazione dell'Assemblea Costituente Regionale e l'individuazione del Coordinamento Regionale nel proprio territorio d'appartenenza;
13. qualora in una o più Regioni non si fosse provveduto, in sede di Assemblea Costituente Regionale di API Giovani, anche all'individuazione dei coordinatori provinciali, i singoli Coordinamenti Regionali di Api Giovani, neo costituiti e legittimati ai sensi del precedente art. 11, dovranno convocare un'Assemblea Costituente Provinciale di API Giovani in ogni singola Provincia, per individuare i rispettivi coordinatori provinciali;

14. a tal fine, i singoli Coordinamenti Regionali di Api Giovani hanno l'onere di contattare, preventivamente, i rispettivi Coordinatori Provinciali di Alleanza per l'Italia, preoccupandosi di pubblicizzare (con l'ausilio, le strutture ed i mezzi del Partito), data, ora e luogo delle singole Assemblee Costituenti Provinciali di API Giovani, per garantire un'equa partecipazione di ragazzi provenienti dai singoli territori provinciali interessati;
15. il quorum costitutivo richiesto è di almeno 10 giovani per ogni singolo territorio provinciale;
16. una volta individuati i vari coordinatori provinciali di API Giovani, nel numero di 1 per singola Provincia, una copia del verbale delle singole Assemblee Provinciali di API Giovani deve essere inviata al Coordinatore Nazionale di Api Giovani e, per conoscenza, al Responsabile Organizzativo Nazionale di Api Giovani (i quali provvedono a darne tempestiva comunicazione al Direttivo Nazionale di Api Giovani); altra copia deve essere inviata al singolo Coordinamento Regionale di appartenenza di API, per le conseguenti ratifiche e la piena legittimazione;

Sui componenti del Coordinamento Regionale di Api Giovani

17. il Coordinatore Regionale di Api Giovani presiede il Coordinamento Regionale di Api Giovani ed ha la rappresentanza del movimento giovanile del Partito sul singolo territorio regionale di appartenenza. Egli cura la promozione e lo sviluppo della componente aggregativa giovanile, preoccupandosi di attuare, implementare e diffondere le idee, i progetti ed, in genere, tutte le attività e le linee programmatiche di Alleanza per l'Italia e di Api Giovani. Convoca e presiede, altresì, le Assemblee Regionali di Api Giovani e sovrintende, ove possibile, alle Assemblee Provinciali e locali di Api Giovani. E' membro di diritto del Direttivo Nazionale di Api Giovani e del Direttivo Regionale di Api e partecipa, in qualità di delegato, alle Assemblee Nazionali del Partito;
18. Il Coordinatore Regionale di Api Giovani esercita le proprie funzioni per un triennio ed è responsabile e referente, per tutta la durata della nomina, dell'attuazione e del buon andamento del movimento di Api Giovani sul territorio di appartenenza. In caso di impedimento temporaneo all'esercizio delle sue funzioni, è sostituito, su proposta del Coordinatore Nazionale e delibera del Direttivo Nazionale di Api Giovani, da un membro del Coordinamento Regionale, che assume la veste di facente funzioni sino al termine della causa determinante l'impossibilità temporanea e, comunque, non oltre il termine massimo di nove mesi, entro cui dovrà essere convocata una Assemblea Regionale di Api Giovani per la nomina di un nuovo Presidente;
19. Il Responsabile Organizzativo Regionale di API Giovani attende all'organizzazione del movimento giovanile sull'intero territorio regionale, occupandosi di tutte le attività gestionali a carattere politico/amministrativo di rilevanza ultraprovinciale. Egli coadiuva il Coordinatore Regionale nell'indizione delle Assemblee e dei Direttivi, garantendone la verbalizzazione; cura la corrispondenza ed effettua tutte le comunicazioni afferenti

- gli eventi del Partito e del movimento giovanile, con ogni modo e strumentazione;
20. il Responsabile organizzativo regionale di Api Giovani esercita le proprie funzioni per un triennio ed, in caso di impedimento temporaneo, è sostituito, su proposta congiunta del singolo Coordinatore Regionale e del Coordinatore Nazionale e successiva delibera del Direttivo Nazionale di Api Giovani, da un membro del Coordinamento Regionale, che assume la veste di facente funzioni sino al termine della causa determinante l'impossibilità temporanea e, comunque, non oltre il termine massimo di nove mesi, entro cui dovrà essere convocata una Assemblea Regionale di Api Giovani per la nomina di un nuovo Responsabile organizzativo regionale;
 21. Il Portavoce Regionale di Api Giovani cura la diffusione, la promozione e la divulgazione dei documenti, dei comunicati, delle iniziative e della attività in genere del movimento di API Giovani, su tutto il territorio regionale, occupandosi dell'implementazione delle pubbliche relazioni e dei rapporti editoriali/comunicativi di ogni genere e specie;
 22. Il Portavoce Regionale di Api Giovani esercita le proprie funzioni per un triennio ed, in caso di impedimento temporaneo, è sostituito, su proposta congiunta del singolo Coordinatore Regionale e del Coordinatore Nazionale e successiva delibera del Direttivo Nazionale di Api Giovani, da un membro del Coordinamento Regionale, che assume la veste di facente funzioni sino al termine della causa determinante l'impossibilità temporanea e, comunque, non oltre il termine massimo di nove mesi, entro cui dovrà essere convocata una Assemblea Regionale di Api Giovani per la nomina di un nuovo Portavoce Regionale;
 23. il Coordinatore Provinciale di Api Giovani è responsabile del coordinamento del movimento giovanile del Partito sul singolo territorio provinciale di appartenenza. Egli cura la promozione e lo sviluppo della componente aggregativa giovanile, preoccupandosi di attuare, implementare e diffondere le idee, i progetti ed, in genere, tutte le attività e le linee programmatiche di Alleanza per l'Italia nel proprio territorio provinciale di riferimento. Convoca e presiede le Assemblee Provinciali di Api Giovani e sovrintende, ove possibile, alle Assemblee locali dei territori facenti parte della provincia di riferimento;
 24. Il Coordinatore Provinciale di Api Giovani esercita le proprie funzioni per un triennio ed è responsabile e referente, per tutta la durata della nomina, dell'attuazione e del buon andamento del movimento di Api Giovani sul territorio provinciale di appartenenza. In caso di impedimento temporaneo all'esercizio delle sue funzioni, è sostituito, su proposta del Coordinatore Regionale e delibera del Coordinamento Regionale di Api Giovani, da un membro di Api Giovani appartenente alla Provincia di riferimento, che assume la veste di facente funzioni sino al termine della causa determinante l'impossibilità temporanea e, comunque, non oltre il termine massimo di nove mesi, entro cui dovrà essere convocata una Assemblea Provinciale di Api Giovani per la nomina di un nuovo Coordinatore Provinciale.

Disposizioni di garanzia

25. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Regolamento, il Direttivo Nazionale di API Giovani costituisce un Collegio di Garanti (composto da cinque membri), cui è riconosciuta la competenza esclusiva a decidere sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente regolamento;
26. gli eventuali reclami o ricorsi devono essere presentati al Collegio dei Garanti, da parte dei partecipanti all'Assemblea Costituente Regionale o Provinciale ed a pena di decadenza, entro 72 ore dalla sottoscrizione del verbale di nomina ed a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno (da inviare alla sede nazionale di API in Roma);
27. i Garanti si pronunciano sul corretto e imparziale svolgimento dell'elezione entro le 72 ore successive alla presentazione del reclamo o del ricorso, con decisione comunicata al ricorrente e/o reclamante nelle successive 72 ore e nell'indirizzo di spedizione indicato sul plico ricevuto.